

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SPORT

di **GIORGIA GRANATI**

### Chiarimenti dell'INL sul lavoro sportivo dilettantistico

*L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 25.10.2023, n. 2, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 120/2023, sul lavoro sportivo nei settori dilettantistici.*

Il D.Lgs. 36/2021 relativo all'attuazione dell'art. 5 L. 8.08.2019, n. 86, recante *"riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"* come modificato dal D.Lgs. 120/2023, oltre al lavoro sportivo nel settore professionistico (oggetto di approfondimento in una mia precedente pubblicazione), ha introdotto importanti novità anche nel settore dilettantistico.

L'art. 38 del decreto **definisce l'area del dilettantismo** quella che *"comprende le associazioni e le società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria"*.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti **requisiti** nei confronti del medesimo committente: la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. In capo alle società sportive corre **l'obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure al Centro per l'Impiego** *"i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro"* entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto stesso. Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione *"concerne l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008)"* che può essere adempiuto anche in via telematica. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000 euro, *"non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga"*.

Tutti i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, devono venire **iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** gestito dall'Inps (rinominato *"Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi"*). Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale**.

A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione Separata Inps** applicandone la relativa disciplina e, se sono assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%, mentre per quelli che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e per coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 D.P.R. 917/1986, l'aliquota è stabilita nella misura del 25%.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali** fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.